

**AUDIZIONE 16 GIUGNO 2020 IN IX COMMISSIONE TRASPORTI CAMERA
SU AC 2500 CONVERSIONE DECRETO RILANCIO**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI
(AIATP)**

AC 2500 EMENDAMENTI SEGNALATI	AC 2500
AIATP RICHIESTA DI RIFORMULAZIONE	
<p style="text-align: center;"><i>Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 199-bis. (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)</p> <p>1. Al fine di far fronte alte ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio.</p> <p>2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.</p> <p>3. L'efficacia del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.</p> <p>4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo comma.</p> <p>*199. 09. Navarra, Bruno Bossio, Mura, Gavino Manca.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 199-bis. (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)</p> <p>1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio. In conformità con la COM (2014) 232 final - Comunicazione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, costituisce cabotaggio anche il trasporto di passeggeri mediante nave via mare per scopi turistici effettuato dietro compenso, quand'anche avente inizio e termine nello stesso porto con gli stessi passeggeri. Ai sensi del periodo precedente, è cabotaggio marittimo anche il trasporto di passeggeri mediante nave effettuato via mare anche solo in parte.</p> <p>2. IDEM.</p> <p>3. IDEM.</p> <p>4. IDEM.</p> <p>*199. 09. Navarra, Bruno Bossio, Mura, Gavino Manca.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 199-bis. (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)</p> <p>1. Al fine di far fronte alte ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del</p>	<p style="text-align: center;"><i>Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 199-bis. (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)</p> <p>2. 1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed</p>

<p>trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio.</p> <p>2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.</p> <p>3. L'efficacia del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.</p> <p>4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo comma.</p> <p>*199. 020. Manzo.</p>	<p>efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio. In conformità con la COM (2014) 232 final - Comunicazione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, costituisce cabotaggio anche il trasporto di passeggeri mediante nave via mare per scopi turistici effettuato dietro compenso, quand'anche avente inizio e termine nello stesso porto con gli stessi passeggeri. Ai sensi del periodo precedente, è cabotaggio marittimo anche il trasporto di passeggeri mediante nave effettuato via mare anche solo in parte.</p> <p>2. IDEM.</p> <p>3. IDEM.</p> <p>4. IDEM.</p> <p>*199. 020. Manzo.</p>
<p><i>Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 199-bis. <i>(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)</i></p> <p>1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio.</p> <p>2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30.</p> <p>3. L'efficacia del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.</p> <p>4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei</p>	<p><i>Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 199-bis. <i>(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)</i></p> <p>3. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, per l'anno 2020, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, l'attività di cabotaggio. In conformità con la COM (2014) 232 final - Comunicazione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, costituisce cabotaggio anche il trasporto di passeggeri mediante nave via mare per scopi turistici effettuato dietro compenso, quand'anche avente inizio e termine nello stesso porto con gli stessi passeggeri. Ai sensi del periodo precedente, è cabotaggio marittimo anche il trasporto di passeggeri mediante nave effettuato via mare anche solo in parte.</p> <p>2. IDEM</p> <p>3. IDEM</p> <p>4. IDEM</p>

trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al secondo comma.	
*199. 021. Luciano Cantone, Alberto Manca	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTO PASSEGGERI (AIATP) chiede che codesta On.le IX Commissione, in sede di espressione del parere alla V Commissione bilancio sull'AC 2500 conversione del decreto rilancio, segnali formalmente alla V Commissione la necessità che il testo degli emendamenti segnalati *199. 09. Navarra, Bruno Bossio, Mura, Gavino Manca., *199. 020. Manzo. e *199. 021. Luciano Cantone, Alberto Manca. venga riformulato al comma 1, al fine di evitare che in sede di applicazione della norma le imprese di navigazione che trasportano passeggeri a scopo turistico siano escluse dal beneficio a causa di una interpretazione della nozione di “cabotaggio” non conforme alla normativa comunitaria.

Segnatamente, la ASSOCIAZIONE chiede a codesta On.le IX Commissione di segnalare alla V Commissione Bilancio che al comma 1, dei suddetti emendamenti segnalati venga aggiunto, in fine, i seguenti periodi: ***“In conformità con la COM (2014) 232 final – Comunicazione sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, costituisce cabotaggio anche il trasporto di passeggeri mediante nave via mare per scopi turistici effettuato dietro compenso, quand’anche avente inizio e termine nello stesso porto con gli stessi passeggeri. Ai sensi del periodo precedente, è cabotaggio marittimo anche il trasporto di passeggeri mediante nave effettuato via mare anche solo in parte.”***

La Commissione europea, con la COM 2014 (232) *final* datata 22.04.2014 sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), nel chiarire il significato del predetto regolamento (CEE) n. 3577/92, ha infatti sottolineato espressamente al paragrafo 3.1. ***“Definizione di “trasporto via mare tra i porti”*** che la nozione di cabotaggio include anche il trasporto di passeggeri mediante nave via mare per scopi turistici effettuato dietro compenso, quand’anche avente inizio e termine nello stesso porto con gli stessi passeggeri, dal momento che tale servizio è prestato dietro compenso al fine di trasportare passeggeri via mare nel territorio di un unico Stato membro.

La Corte di giustizia CE ha inoltre chiarito che è cabotaggio marittimo anche il trasporto di passeggeri mediante nave effettuato via mare anche solo in parte (nella specie, è cabotaggio marittimo anche il trasporto di passeggeri per via fluvio-marittima o nella laguna di Venezia, costituita in parte da acque marittime e in parte da acque interne) (**Sentenza della Corte di Giustizia CE (Terza Sezione) del 27 marzo 2014**).